

BGer 1F_15/2018 vom 20. Juli 2018

Bundesgericht, 2018-07-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_15_2018

FR: TF 1F_15/2018 du 20 juillet 2018

IT: TF 1F_15/2018 del 20 luglio 2018

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).

E. 1.2

L'istanza di revisione, depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la legittimazione dell'istante è pacifica. La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Sapere se una sentenza debba essere oggetto di revisione non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito.

E. 1.3

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 78 consid. 4.1).

E. 2.1

L'istante invoca l'art. 121 lett. d LTF, secondo cui la revisione può essere domandata se il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultino dagli atti. Al riguardo richiama l'ultimo paragrafo del consid. 4.4 della sentenza dedotta in revisione, dal tenore seguente: "Ricordato che spetta al Municipio esaminare compiutamente l'adempimento delle condizioni per il rilascio delle licenze edilizie (art. 2 LE), giova nondimeno rilevare che appare problematico il modo di agire del Tribunale cantonale amministrativo quando procede direttamente alla concessione di deroghe, il cui scopo non è di per sé di consentire la realizzazione di soluzioni ideali, dovendo esso imporsi un certo riserbo al riguardo, nel rispetto dell'art. 16 LE, del diritto di essere sentito dei ricorrenti, di eventuali altri vicini toccati da tali modifiche, come pure dell'ampio potere di apprezzamento che spetta ai Comuni in tale contesto (su questo tema vedi anche sentenza 1C_548/2017 del 3 aprile 2018 consid. 3.8 in fine e rinvi) ".

Ne deduce che questa conclusione comporterebbe una violazione del diritto di essere sentito delle parti ed eventualmente di altri vicini, visto che il Tribunale federale ha rilevato che la Corte cantonale aveva modificato il progetto edilizio. Al riguardo l'istante disattende che tale modifica concerneva l'imposta condizione di eliminare la terrazza e il castello che la sorregge, munendo la finestra al primo piano di un parapetto arretrato, condizione che non richiedeva alcuna particolare progettazione. È quindi in maniera difficilmente comprensibile ch'egli sostiene che il Tribunale federale, per svista, non avrebbe tenuto conto di questo fatto e, senza fornire spiegazioni, non ne avrebbe tratto la conseguenza, che al suo dire si sarebbe imposta, dell'annullamento della decisione impugnata, deducendone

una contraddizione tra i considerandi della sentenza e il suo dispositivo.

E. 2.2

La critica manifestamente non regge, ritenuto che è sufficiente leggere il secondo paragrafo dell'invocato considerando 4.4 per accertarne l'infondatezza. Nello stesso è infatti stato osservato che secondo la legislazione cantonale le modifiche di un progetto edilizio che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità. È poi stato stabilito che il ricorrente non aveva dimostrato perché la Corte cantonale non avrebbe potuto ritenere che si era in presenza di una siffatta fattispecie, motivo per cui, non trattandosi di un cambiamento su un punto essenziale del progetto edilizio, il diritto di essere sentito delle parti non era stato leso (consid. 4.3 e 4.4) : pertanto il ricorso è stato respinto. Per contro, l'accento all'invocato modo problematico di agire della Corte cantonale si riferiva alla concessione di deroghe d'importanza significativa, come era stato il caso nella precedente causa 1C_338/2015. Non si è quindi in presenza di alcuna svista.

E. 2.3

Non essendoci alcuna contraddizione tra i considerandi e il dispositivo della sentenza 1C_614/2017, anche la domanda di interpretazione e rettifica ai sensi dell' art. 129 LTF dev'essere respinta.

E. 3

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

L'emaneazione della sentenza rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.